

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16933 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 25/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24473-2017 proposto da:

GERMANO' DOMENICANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE
MARAFIOTI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARDINALE MASSIMI 8, presso lo studio dell'avvocato DINO
DI GIACOMANTONIO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -





avverso la sentenza n. 382/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.4.2017, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Domenicantonio Germanò volta al pagamento dell'indennità sostitutiva di gg. 20 di ferie non godute relative agli anni 2003 e 2004 nonché alla rifusione delle spese legali sostenute per la propria difesa in un procedimento penale in cui era stato imputato per fatti commessi nella sua qualità di segretario comunale del Comune di Feroletto della Chiesa;

che avverso tale pronuncia Domenicantonio Germanò ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che il Comune di Feroletto della Chiesa ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte di merito «"degnato" nemmeno di un cenno» le «prove documentali (sentenze, lettere ed altro)» da lui prodotte in giudizio e/o richieste (così il ricorso per cassazione, pag. 4);



che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 18, l. n. 135/1997, e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto, con riguardo alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale, che vi fosse in specie conflitto di interessi tra lui e il Comune odierno controricorrente, che non vi fosse prova del pagamento della parcella di cui si domandava il rimborso e che non si fosse dimostrata la congruità della parcella medesima e il gradimento, da parte del Comune, del legale scelto a difesa, circostanze che invece non erano state contestate;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 2697 c.c. e 183 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di lui l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle ferie non godute;

che il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo parte ricorrente né trascritto il contenuto né indicato il luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui si troverebbero i documenti (peraltro neanche compiutamente individuati) che la Corte territoriale non avrebbe valutato ai fini del decidere, in spregio al consolidato principio secondo cui il ricorrente che intenda denunciare in sede di legittimità un vizio di carattere processuale ha l'onere di specificare gli elementi fattuali condizionanti in concreto l'ambito di operatività della violazione processuale, onde consentire a questa Corte di effettuare il controllo circa il corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche sugli atti di causa (cfr. fra le tante Cass. nn. 19410 del 2015, 9888 del 2016);

che il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c., essendo parimenti consolidato il principio di diritto secondo cui, in



tema di rimborso delle spese legali, la pubblica amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale se sussiste un proprio interesse specifico, da individuarsi qualora l'attività oggetto dell'imputazione sia connessa all'espletamento del servizio o all'assolvimento di compiti istituzionali, dovendo viceversa escludersi il diritto del dipendente al rimborso nel caso in cui - come nella specie, in cui il ricorrente era stato imputato di truffa in danni del Comune di cui era segretario e il Comune era persona offesa nel procedimento (cfr. rispettivamente pag. 2 del ricorso per cassazione e pag. 3 della sentenza impugnata) - l'amministrazione abbia, al contrario, l'interesse a vedere sanzionate le attività abusive eventualmente compiute dall'imputato in violazione dei doveri d'ufficio ed al fine di perseguire utili privati (così da ult. Cass. n. 8994 del 2017, sulla scorta di Cass. nn. 2366 del 2016, 20193 del 2014, 8103 e 24480 del 2013);

che del pari inammissibile ex art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c., è il terzo motivo, essendo costante l'orientamento di questa Corte di legittimità nel ritenere che il lavoratore, che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v., tra le numerose, Cass. nn. 22751 del 2004, 26895 del 2009, 8251 del 2015);



che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 5.3.2019.

IL PRESIDENTE

Adriana Doronzo

RECORDE